



CITTÀ DI IGLESIAS

Regolamento Comunale del servizio di rimozione e blocco dei veicoli

Indice

- Art. 1 Disposizioni generali.
- Art. 2 Istituzione del servizio di rimozione e di blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce).
- Art. 3 Modalità di affidamento del servizio in concessione
- Art. 4 Durata dell'affidamento del servizio e requisiti del concessionario
- Art. 5 Attrezzature
- Art. 6 Depositeria e custodia
- Art. 7 Orario di servizio ed estensione della convenzione
- Art. 8 Tariffe del servizio
- Art. 9 Assicurazione – penali ed inadempienze
- Art. 10 Esclusione del pagamento delle spese
- Art. 11 Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri
- Art. 12 Mancato ritiro dei veicoli rimossi
- Art. 13 Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi.
- Art. 14 Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio.
- Art. 15 Penalità e contenzioso
- Art. 16 Adempimenti del Comando di Polizia Locale
- Art. 17 Subappalto
- Art. 18 Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice
- Art. 19 Zona in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli
- Art. 20 Oneri e custodia
- Art. 21 Disposizioni finali

Art. 1

Disposizioni Generali.

1. Il presente regolamento disciplina:

a) Il servizio di rimozione a mezzo di carro gru ed il blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce) dei veicoli, disposto a norma dell'art. 159 del D.lgs 30.04.1992 N. 285 da personale dipendente dal Comando di Polizia Locale del Comune di Iglesias durante lo svolgimento delle attività di competenza degli organi di polizia stradale.

Il servizio di blocco dei veicoli a mezzo attrezzo a chiave (ganasce), alternativo alla rimozione, viene posto in essere in danno di veicoli in sosta vietata con rimozione forzata,

che non creino intralcio alla circolazione o pericolo per la privata e pubblica incolumità, ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla rimozione del veicolo stesso per indisponibilità del sito di stazionamento temporaneo.

b) Le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dalla Polizia Locale e dai soggetti di cui all'art. 17 comma 132 e 133 della L./127 (così detti "ausiliari del traffico"), ai sensi degli art. 215 e 159, comma 2 del D.lgs. 285/92;

c) Il recupero e lo spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;

d) La gestione della depositaria consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse.

Art. 2

Istituzione del servizio di rimozione e di blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce).

1) Il servizio di rimozione ed il blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce) dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove non sia applicabile il codice della strada.

2) Il servizio di rimozione ed il blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce), dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dell'art. 397 del relativo regolamento di esecuzione.

3) In alternativa alla rimozione la Polizia Locale può disporre, lo spostamento del veicolo, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio alla circolazione stradale.

Art. 3

Modalità di affidamento del servizio in concessione

1) La ditta appaltatrice è tenuta a versare alla tesoreria comunale un canone annuo pari a € 2.000,00 da versare anticipatamente.

Art. 4

Durata dell'affidamento del servizio e requisiti del concessionario

1) L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha la durata prevista dalla Legge.

2) Il servizio può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art. 19 del D.P.R. 616/77 e dei requisiti del bando, in particolare devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 e 394 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) e dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e devono essere forniti di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, nel rispetto dei massimali previsti dal D.M. Del 04.09.1998 N. 401. Il concessionario, deve attestare inoltre, che la polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività della concessione.

3) Il concessionario solleva il Comune di Iglesias da ogni e qualsiasi responsabilità sin dal momento in cui il veicolo viene preso in carico, come meglio precisato dall'art. 9, e pertanto risponde personalmente anche in caso di mancata copertura assicurativa che si venga a verificare durante la vigenza del contratto di concessione e per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale

assicurato. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca della concessione a danno del concessionario.

Art. 5 Attrezzature

1) La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dall'art. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 6 Depositeria e custodia

1) Si definisce "custodia" la conservazione dei veicoli rimossi in luogo di deposito, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge, sia per la custodia "semplice" dei veicoli, sia per custodia giudiziaria.

2) I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria in disponibilità del concessionario, ubicata nel territorio Comunale di Iglesias, e/o comunque entro 5 (cinque) Km.

3) Il deposito deve essere attrezzato per garantire la sicurezza dei mezzi depositati, adeguatamente recintata in tutta la sua estensione, dovrà essere una superficie minima da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 50 autoveicoli e 20 motoveicoli-ciclomotori.

4) All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni dell'art. 397 3° comma del D.P.R. 495 /92, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

Art. 7 Orario di servizio ed estensione della convenzione

1) Il concessionario dovrà garantire il servizio tutti i giorni per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente del Corpo della Polizia Locale comprese le sue modulazioni orarie mensili estive, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche oltre tale orario e in orario festivo-notturno.

2) Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'orario dalle ore 7.00 alle ore 20.00, nei giorni feriali e festivi.

3) Il servizio di blocco con attrezzo a chiave dei veicoli in sosta vietata, alternativo alla rimozione, nonché lo sblocco e la riconsegna agli aventi diritto dei veicoli stessi dovrà essere assicurato per le intere 24 (ventiquattro) ore di tutti i giorni della settimana, comprese le festività, secondo le direttive del Responsabile del Comando della Polizia Locale.

4) L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare potrà essere estesa anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 8 Tariffe del servizio

- 1) Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte dei titolari del servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli (Concessionario) sono determinate in virtù del Decreto Ministeriale N° 401 del 04.09.1998, al netto della variazione del 20% in diminuzione (facoltà esercitata ex art. 1, c. 2 D.M. 401/98).
- 2) Il Concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore-ivi comprese le maggiorazioni previste per il servizio notturno e/o festivo ed esibirle a richiesta dell'utenza.
- 3) Oltre le tariffe stabilite, il Depositario nulla può pretendere per la rimozione e/o custodia dall'Ente concedente né da terzi aventi diritto.
- 4) I veicoli rimossi sono restituiti all'avente diritto, previo pagamento della tariffa prevista per le spese di rimozione e custodia. Qualora il conducente o il proprietario del veicolo contravvenzionato sopraggiunge prima che il mezzo sia rimosso e trasportato sino alla depositaria, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi dell'art. 397 c. 2 del D.P.R. N° 495/92 come modificato dall'art. 244 del D.P.R. 610/96 previo pagamento del 50% delle operazioni già eseguite.
- 5) La restituzione del veicolo è subordinata al pagamento del dovuto.
- 6) In caso contrario il veicolo è trattenuto in custodia dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 2756 del codice civile.
- 7) E' facoltà del Concessionario agire nei confronti dell'inadempiente.

Art. 9

Assicurazione – penali ed inadempienze

- 1) Il Concessionario dovrà assumersi ogni responsabilità per danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.
- 2) Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio al momento della restituzione all'avente titolo.
- 3) Il Concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione RCA di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada.
- 4) La depositaria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione ai sensi di legge.
- 5) La ditta Concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione.

Art. 10

Esclusione del pagamento delle spese

- 1) Nel caso in cui per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse si dovesse procedere allo spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta Concessionaria sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento risultante dal verbale sanzionatorio.

Art. 11

Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri

1) Per la restituzione dei veicoli rimossi, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il Depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere data e ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, una da consegnare all'interessato, l'altra da trasmettere all'organo accertatore e l'altra per il depositario, e il documento sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato. Il depositario dovrà detenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e dovrà trasmettere ogni primi cinque giorni del mese alla Polizia locale, l'elenco dei veicoli giacenti.

Art. 12

Mancato ritiro dei veicoli rimossi

1) La Ditta in caso del mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dalla rimozione del veicolo, deve avvisare il Comando della Polizia Locale, tramite e-mail per le verifiche del caso. Nell'ipotesi del mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione, fermo, sequestro, entro i termini prescritti dalla legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando della Polizia locale dando applicazione al DPR 189/2001, si attiverà secondo le normative vigenti tramite il servizio patrimonio dell'Ente.

Art. 13

Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi

1) Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna degli oggetti, previa autorizzazione del Comando della Polizia Locale che ha disposto la rimozione a compilare un apposito verbale in triplice copia da consegnarsi all'interessato, al depositario e alla Polizia Locale.

Art. 14

Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio

1) Il Concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine, cautela e responsabilità. Il carro gru dovrà raggiungere il posto segnalato entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore, salvo che il ritardo non sia comprovato da giusta causa.

Art. 15

Penalità e contenzioso

1) Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del Concessionario (es: momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza, o rifiuto di eseguire le operazioni impartite dalla Polizia Locale), saranno applicati, dopo formali contestazioni, richiami scritti. Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni quali alterazioni dei registri, recepimento di somme di denaro etc.) comporteranno la rescissione del contratto.

2) Il Foro territoriale competente a decidere qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla convenzione sarà esclusivamente quella di Cagliari.

Art. 16
Adempimenti del Comando di Polizia Locale

1) Presso il Comando di Polizia Locale sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

Tipo del veicolo;

Targa veicolo;

Località di prelievo;

Orario della rimozione;

Data consegna del veicolo;

Articolo del codice della strada violata o altro motivo della rimozione;

2) Nei verbali di rimozione dovranno essere sempre riportate le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria ed eventuali danni subiti dal veicolo durante la rimozione.

Art. 17
Subappalto

1) E' vietato cedere in subappalto in tutto o in parte il servizio a pena risoluzione del contratto.

Art. 18
Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice

1) Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione degli artt. 203 e 204 bis del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente, entro 60 giorni dalla richiesta, di tutte le spese di prelievo e custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale che per mezzo dei propri pubblici ufficiali ha permesso la rimozione.

Art. 19
Zona in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli

1) Per motivi oggettivi di spazio non si garantisce la rimozione nelle strade con larghezza inferiore ai 4 metri, ed in tutti i casi in cui a discrezione dell'Agente accertatore non vi sia la disponibilità tecnica di rimuovere il veicolo, potrà essere usato il sistema di blocco del veicolo a mezzo attrezzo a chiave ganasce.

Art. 20
Oneri e custodia

1) Il servizio di rimozione e custodia è a carico esclusivo del soggetto a cui è disposta la rimozione del veicolo, senza onere alcuno a carico del bilancio Comunale.

2) In tutti i casi di cessazione degli effetti del contratto di concessione restano fermi gli oneri a carico del concessionario fino a esaurimento dei rapporti pendenti.

Art. 21

Disposizioni finali

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Codice della Strada e altre norme che disciplinano la materia, nonché al regolamento dei contratti e di contabilità vigente.